

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], iscritto al COA di Roma, n. Roma 12\7\1955 PEC: [OMISSIS], rappresentato e difeso giusta la procura speciale in calce al proposto ricorso dall'avv. [OMISSIS] del foro di Roma e con studio in Roma [OMISSIS] e pec: [OMISSIS] presso il cui studio e domicilio elettronico è elettivamente domiciliato;

avverso

la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma del 28\1\2020 depositata il 22\5\2020 e notificata il 27\5\2020 emessa nell'ambito del proc.to disciplinare 669\16 RR con cui veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per anni tre essendo stata ritenuto responsabile delle seguenti incolpazioni:

“violazione degli artt. 5, 6, 7, 9, 35, 36, 37, 58 cdf previgente (oggi artt. 23, 24, 28 cdv) nonché dell'art. 380 cp perché nella qualità di difensore di fiducia di [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e in generale del gruppo di società riconducibili alla famiglia [OMISSIS], rendendosi infedele ai propri obblighi professionali di probità, dignità, decoro,

lealtà, correttezza, fedeltà, segretezza, riservatezza, indipendenza, in conflitto di interessi, propalava informazioni assunte in ragione del rapporto professionale intercorso e ancora in atto all'epoca, arrecando nocumento ai suoi assistiti, in Roma il 26 agosto 2011, proseguendo il rapporto professionale anche dopo tale data sino all'emersione del fatto con la pubblicità dell'ordinanza custodiale, provocando l'arresto di tre esponenti della famiglia [OMISSIS], della quale per oltre dieci anni era stato il penalista di riferimento, attraverso le proprie dichiarazioni non richieste e alle quali non era stato neanche sollecitato né tantomeno costretto dalla pubblica accusa e richiedendo successivamente a tali dichiarazioni compensi di importi ingenti anche per attività simulate, tra le quali il contratto simulato di consulenza con la [OMISSIS] s.r.l. (presieduta dal [OMISSIS]) del maggio 2012, retrodatato al 5.4.2012, ottenendo dunque anche somme non dovute; dal 26 agosto 2011 sino alla pubblica emersione dei fatti sugli organi di stampa a seguito della pubblicazione dell'ordinanza custodiale del luglio 2012. Con apertura del procedimento in data 31.1.2013 e ulteriori atti di impulso sino al 17.10.2013, quando era disposta la sospensione del procedimento disciplinare”.

il ricorrente Avv. [OMISSIS] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore l'avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio Gagliano.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso in punto di quantificazione della sanzione inflitta con la riduzione di essa.

Sentito il difensore il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO:

Nel luglio 2012 il COA di Roma apprendeva la notizia dell'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare (nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/11 R.G.N.R.) a carico di clienti del ricorrente (sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS], oltre che del gruppo societario [OMISSIS]) a fronte di dichiarazioni accusatorie rese spontaneamente dall'avv. [OMISSIS] alla Polizia Giudiziaria. In particolare, le informazioni oggetto di dichiarazione riguardavano circostanze apprese dal legale nell'espletamento del mandato.

In ragione di tanto, il COA iscriveva d'ufficio la notizia di illecito disciplinare, convocando l'Avv. [OMISSIS] per il 20.11.2012, anche al fine di valutare la sospensione cautelare, in seguito assunta alla luce della documentazione sino a quel momento acquisita; la questione assumeva anche rilievo penale, in conseguenza delle querele sporte nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] dai sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS], di talché il procedimento

veniva sospeso in data 17.10.2013.

Il successivo 04.09.2015 il COA trasmetteva gli atti al CDD di Roma e, a seguito di comunicazione ex art. 15 Reg. CNF n. 2 del 2014, l'Avv. [OMISSIS] produceva memoria difensiva, nella quale rappresentava lo stato del procedimento penale, evidenziando che, sebbene fossero trascorsi cinque anni dall'iscrizione della notizia di reato, il PM non aveva esercitato l'azione penale, né chiesto l'archiviazione del procedimento.

In data 31.10.2018 veniva approvato il capo di incolpazione, notificato il 13.11.2018 all'incolpato, il quale veniva ascoltato, a fronte di sua richiesta, in data 10.12.2018. La citazione a giudizio veniva notificata al ricorrente il 21.05.2019, si costituiva il 21.06.2019 la sezione competente per la trattazione della fase dibattimentale, nell'ambito della quale venivano anche acquisite le prove testimoniali.

All'esito del dibattimento, il CDD, ritenuta provata la responsabilità disciplinare per le condotte descritte nel capo di incolpazione, irrogava nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre anni, dei quali 5 mesi e 24 giorni già espiati in ragione del provvedimento di sospensione cautelare emesso dal COA il 20.11.2012, decorrente dal 20.12.2012 sino al 13.06.2013.

Il CDD ha ritenuto che l'Avv. [OMISSIS] fosse responsabile per aver rilevato alla Polizia Giudiziaria alcune informazioni assunte in ragione del rapporto professionale intercorso e ancora in atto all'epoca, arrecando nocumento ai suoi assistiti, e per aver proseguito il rapporto professionale anche dopo tale data sino all'emersione del fatto con la pubblicità dell'ordinanza custodiale.

Il giudice della deontologia ha evidenziato che il ricorrente aveva difeso i sig.ri [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] nel contenzioso tributario e che, per diversi anni, aveva assistito il gruppo in questioni giudiziali e stragiudiziali. In ragione di tanto, sarebbe irrilevante che le dichiarazioni abbiano formato oggetto di annotazione della PG, ovvero che fossero riportate in un verbale di interrogatorio: ciò che è stato valorizzato in sede disciplinare è la condotta dell'Avv. [OMISSIS] che, spontaneamente, si è recato dinanzi all'autorità, al fine di rivelare informazioni sui propri assistiti.

Nella decisione dell'organo distrettuale si valorizzava il tenore della dichiarazione rilasciata in data 26.08.2011 che, per le parti essenziali, si riporta testualmente: *“il gruppo è strutturato su consorzi che prendono appalti per poi subappaltarli alle cooperative che effettivamente svolgono le prestazioni di servizio attraverso circa 1.000 dipendenti in totale; che alle cooperative venivano destinate fatture false da parte di società compiacenti che abbattano il reddito imponibile e consentono alle cooperative stesse di compensare anche contributi e ritenute; che il “nero” realizzato attraverso le false fatturazioni viene fatto*

fuoriuscire dai conti correnti delle cooperative e dei consorzi destinato attraverso l'operato di prestanome e delegati ad operare sui conti, anche all'estero; che il solo [OMISSIS] ha fatto fuoriuscire attraverso la procedura del cambio di assegni circa 15 milioni di euro; che da quando il gruppo è stato fatto oggetto di accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate [OMISSIS] era stato destinatario in territorio estero di denaro contante per circa 1 milione di euro; che tramite tale sistema i consorzi e le cooperative riescono a prendere appalti anche "sottocosto"; che [OMISSIS] utilizza vari prestanome tra cui [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] ed altri,; che intenzione di [OMISSIS] era, per come da lui appreso, quella di rimanere all'estero per un anno, quando eventuali provvedimenti cautelari sarebbero stati revocati".

Per il CDD risultava pertanto chiaro che erano state riferite una serie di informazioni relative al *modus operandi* del gruppo.

Si rilevava inoltre che la circostanza che l'Avv. [OMISSIS] aveva prestato attività professionale in favore delle società del gruppo [OMISSIS] era indubitabilmente emersa dalla esperita prova per testi. Ed infatti, l'Avv. [OMISSIS] (presidente del CdA di una delle società che faceva capo a [OMISSIS]) aveva riferito che l'Avv. [OMISSIS] gli era stato presentato da [OMISSIS] e che era a conoscenza di un contrasto insorto tra i due, relativo ai compensi del ricorrente, il quale lamentava di aver ricevuto una proposta insoddisfacente rispetto all'attività svolta in favore delle società del gruppo [OMISSIS].

La teste [OMISSIS], la quale aveva lavorato come segretaria di [OMISSIS], confermava che l'Avv. [OMISSIS] veniva consultato per le problematiche relative alle cooperative gestite dal sig. [OMISSIS], ma riconducibili al sig. [OMISSIS] e che, in più occasioni, il sig. [OMISSIS] le aveva chiesto di convocare l'Avv. [OMISSIS]. Inoltre, la sig.ra [OMISSIS] ha dichiarato che il rapporto con l'Avv. [OMISSIS] era preesistente al 2011.

Venivano escussi gli ufficiali della GdF [OMISSIS] e [OMISSIS] e delle loro deposizioni v'è ampio sunto nella decisione impugnata.

L'incolpato rendeva dichiarazioni nella fase del giudizio avanti il CDD che pure sono riportate per ampi e significativi stralci nel corpo della gravata decisione.

Veniva respinta la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc sino alla definizione del procedimento penale in ragione del principio di autonomia tra i due procedimenti affermato dalla legge 247\12 e così dell'ampia discrezionalità ora riconosciuta all'organo distrettuale nel considerare indispensabilità del previo accertamento in sede penale sopra i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare.

Nel merito il CDD sottolineava come risultava pacifico che l'avv. [OMISSIS] fosse il difensore della dr.ssa [OMISSIS] -che rivestiva la carica di direttore generale della società

Gruppo Servizi Globali facente capo alla famiglia [OMISSIS]- nell'ambito del procedimento penale [OMISSIS]\11 rgnr Procura Roma e che, nel corso dell'accertamento da parte degli ispettori della Agenzia delle Entrate, aveva assistito i sigg.ri [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] e per conto del primo si era occupato di diverse questioni sia giudiziali che extra giudiziali.

Disattendeva i rilievi difensivi ritenendo quindi provato che le notizie che il [OMISSIS] aveva propalato alla GdF gli fossero state note in dipendenza dei molteplici rapporti professionali con il [OMISSIS] ovvero con gli altri amministratori o addetti delle società del gruppo, anche perché aveva partecipato a riunioni subito dopo l'accesso degli ispettori della Agenzia Entrate con tutti i soggetti coinvolti ed in tale occasione aveva espresso il suo parere.

Riteneva irrilevante, ai fini della sussistenza degli illeciti deontologici in contestazione, che le dichiarazioni dell'incolpato fossero state riportate in un'annotazione di servizio anziché in un verbale di SIT o di interrogatorio essendo pacifico, anche alla luce delle deposizioni rese dagli ufficiali della GdF che il [OMISSIS] aveva comunque reso quelle dichiarazioni su cui, in virtù del rapporto professionale risalente nel tempo ed ancora in corso, era tenuto a mantenere l'assoluto riserbo.

Non poteva costituire scusante il timore che il [OMISSIS] potesse essere coinvolto in un procedimento penale che peraltro, secondo il CDD, rappresentava un'ipotesi assolutamente remota almeno in quel momento e, in ogni caso (pag. 23 decisione) l'incolpato sotto il profilo deontologico avrebbe dovuto esimersi dal presentarsi spontaneamente alla PG specie in considerazione della pendenza del mandato difensivo rilasciatogli dalla dr.ssa [OMISSIS].

A nulla rilevava che l'AG e gli investigatori fossero in possesso di decisivi elementi indizianti contro i [OMISSIS] e gli altri amministratori \ dirigenti del gruppo imprenditoriali indipendentemente dalle dichiarazioni del [OMISSIS], atteso che si trattava di una valutazione ex post (rispetto alle dichiarazioni del [OMISSIS] stesso) e perché, in ogni caso, ciò non poteva giustificare che il legale violasse l'obbligo di riserbo e di segreto sulle notizie di cui era in possesso in dipendenza del mandato professionale.

La decisione sottolineava che le propalazioni alla GdF vertevano su circostanze (almeno) potenzialmente dannose per gli assistiti e prima fra tutti proprio per la dr.ssa [OMISSIS] che, pacificamente, era difesa dall'incolpato in un processo penale concernente le vicende gestionali ed operative delle attività economiche del gruppo [OMISSIS].

Il CDD evidenziava come i rapporti professionali, anche con i [OMISSIS] direttamente, emergevano dalle stesse dichiarazioni rese dall'avv. [OMISSIS] nel dibattimento

disciplinare (cfr., pag. 28 decisione) oltre che dalle risultanze captative laddove lo stesso [OMISSIS] diceva di avere chiesto al [OMISSIS] il rendiconto di quanto gli era dovuto per prestazioni professionali (pag. 27) e persino da documenti e lettere provenienti dall'incolpato in cui questi ribadiva di essere stato il legale di riferimento di tutto il gruppo "[OMISSIS]" e dei vari soggetti che per esso agivano (cfr. pag. 28\29 della decisione ove si richiamano i contenuti della missiva del 12\11\2011 a firma dell'incolpato e della mail del 9\1\2012).

Si evidenziava che l'attività professionale era proseguita sino al momento dell'esecuzione delle misure cautelari e, così, anche dopo le dichiarazioni rese alla GdF.

La decisione compendia quindi gli aspetti salienti delle condotte in contestazione in relazione alle varie norme deontologiche che si assumono violate evidenziando come le prime fossero perfettamente sussumibili nelle seconde, a partire da quelle contemplate negli artt. 9, 10, 11, 23, 24 del ncdf (riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 5, 7, 9, 16, 35, 36, 37 del codice deontologico vigente sino al 2014).

In ordine al trattamento sanzionatorio la decisione del CDD rilevava che nella vigenza del vecchio codice deontologico si riteneva che già la semplice violazione dell'art. 9 vcdf in correlazione all'art. 380 cp giustificava l'irrogazione della più grave delle sanzioni (la radiazione).

L'organo distrettuale riteneva quindi di fare riferimento al più mite trattamento previsto per l'art. 28 del ncdf (da uno a tre anni di sospensione) e considerava che la gravità delle condotte ed il pregiudizio arrecato giustificava la quantificazione al massimo della soglia edittale e così comminava la sospensione di anni tre.

Tramite il proprio difensore di fiducia, l'Avv. [OMISSIS] ha impugnato davanti al CNF la decisione del CDD di Roma, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, che venisse dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia addebito deontologico a suo carico.

Nel ricorso si deduce che dalla lettura dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari a carico dei sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS], emergerebbe l'insussistenza delle violazioni deontologiche per le quali è stato ritenuto responsabile.

Invero, dal provvedimento del Gip del Tribunale di Roma sembrerebbe che la prova della sussistenza dei gravi indizi a carico delle persone coinvolte nel procedimento penale fosse ricavabile *aliunde*, e che le dichiarazioni rese dall'Avv. [OMISSIS] alla Guardia di Finanza in data 26 Agosto 2011 fornissero *"un indubbio riscontro a quanto già emerso dalle indagini dell'Agenzia delle Entrate e della GdF"*.

Secondo il ricorrente, da tempo erano in corso indagini, che avevano portato la magistratura inquirente a ipotizzare l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale dedita

alla commissione di plurime violazioni tributarie penalmente rilevanti e di reati connessi. L'Avv. [OMISSIS] evidenzia, altresì, che nel provvedimento cautelare veniva precisato che, al momento delle sue dichiarazioni, egli “...era difensore di due degli indagati [OMISSIS] e [OMISSIS] (che hanno, poco dopo, nominato altro difensore)” e non di altri soggetti che il CDD aveva ritenuto fossero da lui patrocinati (ossia i sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS]); secondo il ricorrente, quindi, avrebbe reso dichiarazioni quale testimone.

Ebbene, il ricorrente sostiene che il CDD non avrebbe fatto buon uso delle risultanze processuali, dalle quali emergerebbe che il sig. [OMISSIS] ed il sig. [OMISSIS] non erano indagati nel procedimento penale nell'ambito del quale aveva reso dichiarazioni spontanee alla Guardia di Finanza.

L'Avv. [OMISSIS] precisa, inoltre, che, alla data delle dichiarazioni spontanee alla Polizia Giudiziaria, egli era conoscenza solo del procedimento penale aperto nei propri confronti (relativo ai reati commessi in pendenza del suo incarico di custode della documentazione del gruppo piccolo sottoposta a sequestro amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate), mentre non aveva contezza di procedimenti a carico dei sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS]; di conseguenza, non avrebbe comunque potuto essere loro difensore in un procedimento di cui ignorava l'esistenza.

Inoltre, a detta del ricorrente, le sue dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria sarebbero inutilizzabili, dal momento che egli era a sua volta indagato per un reato connesso. Al riguardo, l'Avv. [OMISSIS] afferma che quanto riportato nell'annotazione di Polizia Giudiziaria non corrisponderebbe a quanto effettivamente riferito, bensì a quanto emerso a seguito degli accertamenti espletati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Fermo quanto innanzi, il ricorrente nega di essere stato per oltre dieci anni il penalista di riferimento della famiglia [OMISSIS], asserendo che non sarebbe emersa alcuna prova in senso contrario e che solo il sig. [OMISSIS] aveva riferito una pregressa conoscenza fra loro per ragioni di natura professionale. In particolare, l'Avv. [OMISSIS] precisa che:

- si era riservato di accettare la nomina quale difensore di fiducia della sig.ra [OMISSIS] il 02.08.2011 a seguito di una perquisizione domiciliare;

- non è mai stato difensore del sig. [OMISSIS], circostanza che non sarebbe stata smentita.

A detta dell'Avv. [OMISSIS], l'autorità giudiziaria sarebbe stata a conoscenza, sin da data anteriore al 26.08.2011, della condotta dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda, nonché delle persone giuridiche che venivano utilizzate per i loro asseriti scopi illeciti. Anche per tale ragione, le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia giudiziaria non sarebbero risultate pregiudizievoli per i sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS].

Al riguardo, l'Avv. [OMISSIS] precisa di essersi recato dalla Guardia di Finanza, in quanto

temeva di ritrovarsi coinvolto in un procedimento penale, a causa delle effrazioni subite presso il proprio studio e della contestuale sottrazione della documentazione sottoposta a sequestro giudiziario della quale era stato nominato custode. Dunque, tali accadimenti lo avrebbero indotto a trasmettere un esposto all'Agenzia dell'Entrate.

A proposito della richiesta di pagamento di ingenti importi, l'Avv. [OMISSIS] sostiene di aver espletato legittimamente attività di consulenza per oltre un anno in favore di una società rappresentata dal sig. [OMISSIS] e di aver raggiunto, in seguito, un accordo transattivo per il pagamento dei suoi crediti professionali. In tale transazione, ad avviso del ricorrente, non sarebbe ravvisabile alcun illecito disciplinare.

In ordine alla prosecuzione dell'attività deontologicamente illecita, l'Avv. [OMISSIS] sostiene che nessuna attività sarebbe stata espletata in relazione alla nomina quale difensore di fiducia effettuata dalla sig.ra [OMISSIS] il 02.08.2011. In ogni caso, il ricorrente smentisce la circostanza cristallizzata nella decisione del CDD, secondo cui il rapporto professionale con [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] ed il gruppo di società riconducibili alla famiglia [OMISSIS] sarebbe proseguito fino alla pubblicazione sugli organi di stampa dell'ordinanza custodiale.

In ultimo, il ricorrente eccepisce l'eccessività della sanzione comminata, siccome ritenuta eccessiva, sia rispetto al tempo trascorso dai fatti contestati, sia sua alla condotta professionale priva di precedenti disciplinari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Seppure non oggetto di specifico rilievo da parte del ricorrente, alla luce della risalenza nel tempo dei fatti si ritiene opportuno valutare ogni possibile profilo di estinzione dell'illecito o dell'azione disciplinare per il decorso del termine prescrizione.

Il CDD ha ritenuto che l'Avv. [OMISSIS] fosse responsabile per aver rilevato alla Polizia Giudiziaria alcune informazioni assunte in ragione del rapporto professionale intercorso e ancora in atto, arrecando nocumento ai suoi assistiti, e per aver proseguito il rapporto professionale anche dopo tale data sino all'emersione del fatto con la pubblicità dell'ordinanza custodiale.

Le informazioni sono state rivelate alla Guardia di Finanza il 26.08.2011, mentre la notizia dell'ordinanza di custodia cautelare veniva diffusa nel luglio 2012 e sino a tale data il [OMISSIS] ha proseguito, secondo la decisione del CDD, nelle sue prestazioni professionali.

Si ritiene che l'illecito consistito nella rivelazione di informazioni apprese nell'espletamento

del mandato abbia natura istantanea, che si consuma ed esaurisce nel momento stesso in cui il segreto viene violato; nel caso concreto, ciò sarebbe avvenuto il 26.08.2011.

Tale momento rileva sotto un duplice profilo:

a) *in primis*, con riferimento all'individuazione della disciplina applicabile che è quella previgente di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933 in quanto la condotta è stata consumata anteriormente al 2 febbraio 2013. Tale norma stabiliva un termine di prescrizione quinquennale decorrente dal compimento del fatto e, secondo il modello civilistico della prescrizione, ogni atto interruttivo determinava l'inizio del decorso di un nuovo periodo. La giurisprudenza ha chiarito che ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria aveva effetto interruttivo.

b) Dovendosi quindi considerare che il termine abbia avuto corso dal 26\8\11 (data della violazione dell'obbligo di segreto e del 380 cp), si rileva che: **1)** la notizia dell'illecito è giunta al COA nel luglio 2012 ed il ricorrente veniva convocato per la prima volta per il 20.11.2012; **2)** il procedimento disciplinare veniva sospeso in data 17.10.2013 stante la pendenza del procedimento penale nei confronti dell'Avv. [OMISSIS]; **3)** il successivo 04.09.2015 (quindi ben prima del decorso del quinquennio sia dal fatto che dalla data del 20\11\2012 in cui si era verificato un evento interruttivo) il COA trasmetteva gli atti al CDD di Roma, entrato in funzione il 01° gennaio 2015 in applicazione del Reg. CNF n. 2/2014; **4)** il 2 maggio 2018, con termini di prescrizione che in ogni caso non avevano ripreso ancora a decorrere successivamente alla sospensione del procedimento del 17\10\2013, veniva trasmessa la comunicazione ex art. 15 regolamento CNF 2\2014 di avvio del procedimento disciplinare innanzi al CDD; **5)** in data 31.10.2018 veniva approvato il capo di incolpazione, notificato all'incolpato il 13.11.2018, il quale veniva ascoltato, a fronte di sua richiesta, in data 10.12.2018 ed ivi contestualmente reiterava la richiesta di sospensione per pendenza del procedimento penale; **6)** la citazione a giudizio veniva notificata al ricorrente il 21.05.2019 e il 21.06.2019 si costituiva la sezione competente per la trattazione della fase dibattimentale, nell'ambito del quale venivano anche acquisite le prove testimoniali; **7)** il 22.05.2020 veniva assunta la delibera impugnata, poi notificata il successivo 27.05.2020.

c) Inoltre, trattandosi di fattispecie soggetta alla previgente disciplina di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933, può attribuirsi effetto interruttivo permanente alla proposizione del ricorso innanzi al CNF. Invero, la giurisprudenza intervenuta sul tema ha chiarito che *“L'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti*

al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza" (si cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 16 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 giugno 2022, Corte di cassazione, SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020).

Di conseguenza, l'illecito disciplinare non è prescritto.

Nel merito.

Prima di affrontare i profili di merito va svolta una premessa metodologica.

In ogni giudizio di impugnazione di merito e con effetto integralmente devolutivo, come è anche quello avanti il CNF, quando si proceda, per come qui avviene, alla integrale conferma della prima decisione vale il principio della ammissibilità della motivazione *per relationem* rispetto al provvedimento impugnato ove le ragioni svolte in quest'ultimo siano state autonomamente apprezzate e si sia proceduto alla verifica della loro tenuta e consistenza sul piano logico, argomentativo e probatorio.

Anche in sede di giudizio di impugnazione civile vale il principio (art. 342 cpc) dell'onere di specificità delle censure rivolte alla decisione di prime cure e, anche in questo caso, l'onere di motivazione autonoma del Giudice di Appello va ricondotto a tutte quelle parti delle statuizioni di primo grado che siano state investite da critiche specifiche e puntuali dell'atto di appello (cfr., Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n. 36481 per cui "*... Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice...*" e, per la correlazione tra motivazione in appello e motivi di doglianza, Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, n. 14805 secondo cui: "*....La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem" purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente...*").

Tali principi sono applicabili al ricorso ed al giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense anche in ragione dell'onere stabilito dall'art. 59 del RD n. 37 del 1934 di specificazione dei

motivi su cui l'impugnazione si fonda.

Fermo rimanendo il principio generale per cui, in caso di carenza di motivazione, il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo, eventualmente, così ad una motivazione inadeguata ed incompleta (*ex multis*, Cass. civ., sez. Unite 17-06-2013, n. 15122; 10/06/2013, n. 14507; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52), va nel caso concreto affermato che la motivazione resa dal CDD appare congrua, persuasiva, coerente, logica ed esauriente in relazione a tutte le contestazioni mosse.

Infatti, del suo percorso l'organo disciplinare ha offerto congrua, adeguata ed esauriente motivazione che resiste alle censure mosse ed i cui più significativi passaggi sono stati già in parte richiamati e lo verranno ancora qui di seguito ove necessario integrandoli con ulteriori passaggi argomentativi laddove ciò sia richiesto dalle ragioni di doglianza mosse in sede di appello.

Va anche segnalato che il ricorso dell'incolpato solo rapsodicamente si confronta dialetticamente coi decisivi snodi motivazionali della decisione dell'organo distrettuale e tanto già giustifica il generalizzato ricorso alla motivazione *per relationem*, seppure si avrà comunque cura di offrire ulteriori argomenti e ragionamenti che integrano la prima decisione.

E' in primo luogo opportuno selezionare gli aspetti essenziali e decisivi della decisione impugnata e che conducono ad affermare la sussistenza degli illeciti contestati e quindi dell'affermazione della responsabilità disciplinare e della conferma della decisione impugnata.

Il primo è senz'altro quello della esistenza, o della pre-esistenza, di un qualche rapporto professionale, anche solo extra giudiziale, tra l'incolpato ed alcuno dei soggetti in vario modo coinvolti nella gestione delle varie società del c.d. "gruppo [OMISSIS]".

E' bene subito chiarire che ai fini della sussistenza degli illeciti in contestazione è sufficiente che il [OMISSIS], con riferimento temporale al 26\8\2011, abbia in qualsivoglia modo svolto la sua attività professionale anche in favore di uno solo degli amministratori delle varie società del gruppo [OMISSIS] ovvero di un tecnico o impiegato o dirigente (come nel caso della dr.ssa [OMISSIS], pacificamente difesa dal [OMISSIS] in un procedimento penale pendente nell'agosto del 2011, quando egli ha reso le dichiarazioni alla GdF).

E' di nessun rilievo che l'incolpato abbia o meno difeso (anche) [OMISSIS] (principale referente del gruppo imprenditoriale omonimo) o altri amministratori di enti della costellazione societaria dei [OMISSIS] o che egli sia stato o meno il penalista di riferimento del gruppo imprenditoriale da un certo numero di anni prima o che la sua attività

professionale si sia svolta in ambito penale o giudiziale o solo extra giudiziale.

Va subito precisato che agli atti del procedimento v'è la prova, per come la decisione impugnata dà adeguatamente conto, che l'incolpato ha effettivamente svolto attività professionale, anche giudiziale, per lo stesso [OMISSIS] e comunque per diversi soggetti che avevano funzioni amministrative o gestionali nel gruppo imprenditoriale e, ancora, che ha svolto per tanto tempo imponente attività extragiudiziale per le aziende o società in discorso.

Tuttavia, anche a voler prescindere dall'apprezzamento di tale estesa ed imponente attività professionale, va in ogni caso considerato che per integrare gli illeciti in contestazione (rivelazione del riserbo o del segreto professionale e del dovere di fedeltà avendo ciò prodotto, anche solo potenzialmente, nocumento alle parti assistite) è sufficiente che l'incolpato abbia svolto un occasionale, isolato, marginale mandato professionale in favore di uno dei soggetti di cui si è detto e che in dipendenza di tale episodica attività sia venuto a conoscenza di una notizia di qualsivoglia natura che, nonostante fosse tenuto al riserbo in ragione della "occasione" professionale, abbia propalato nel corso delle spontanee dichiarazioni del 26\8\2011.

Ciò posto risulta invece pacifico, tra l'altro, che:

a) L'incolpato ha avuto "contrast" con [OMISSIS] riferibili al pagamento, ed alla quantificazione di compensi professionali. Tanto è dichiarato dal teste avv. [OMISSIS] (pag. 6\7 decisione CDD) il quale riferisce di una corrispondenza al riguardo del gennaio 2012: da ciò deve innanzitutto necessariamente desumersi che al [OMISSIS] erano stati conferiti mandati professionali, se di difesa personale in giudizio o per attività extragiudiziale o per la difesa di società o altri soggetti incardinati in tali società poco importa, in tempi significativamente precedenti al gennaio 2012 e, quindi, senz'altro già prima dell'agosto del 2011 quando furono rese le dichiarazioni alla GdF di cui all'incolpazione;

b) L'esistenza, la risalenza nel tempo e persino la notorietà del rapporto professionale, e quindi fiduciario, tra il [OMISSIS] ed il gruppo [OMISSIS] è plasticamente comprovata da quanto ha dichiarato (pag. 8 decisione) il lgt. GdF [OMISSIS]: "...*il Capitano (...[OMISSIS], al quale il [OMISSIS] aveva telefonato chiedendo di poter rendere le dichiarazioni spontanee in danno dei [OMISSIS]) per la particolarità della richiesta, essendo l'avv. [OMISSIS] un avvocato che prestava la propria attività professionale in favore dello stesso gruppo (...appunto quello dei [OMISSIS]..), ritenne opportuno confrontarsi con la Procura...*". Sia consentito annotare che gli investigatori sono rimasti alquanto increduli di fronte alla richiesta del [OMISSIS] volta a conferire con la Polizia Giudiziaria in ordine a

notizie di rilievo investigativo sul gruppo “[OMISSIS]” di cui era “avvocato”: persino gli ufficiali e sottufficiali della GdF hanno avvertito l’anomalia di quelle spontanee dichiarazioni avendo avuto costoro, anziché l’iscritto, consapevolezza della peculiare e fondamentale funzione del difensore e dei suoi doveri, a cominciare da quello di fedeltà.

c) Ancora la sig.ra [OMISSIS], alle dipendenze quale impiegata della soc. coop. Gruppo Servizi Generali gestita dal [OMISSIS] e di cui era direttore generale la dr.ssa [OMISSIS], conferma che quest’ultima venne difesa per varie vicende societarie dall’avv. [OMISSIS] e, soprattutto, (cfr. le sue deposizioni riportate a pag. 12 della decisione CDD) che “...l’avv. [OMISSIS] veniva consultato molte volte per le pratiche di [OMISSIS] per le cooperative Avevano molti problemi. Egli (...[OMISSIS]) gestiva le cooperative per conto di [OMISSIS] A volte [OMISSIS] mi incaricava di convocare l’avv. [OMISSIS] presso gli uffici. Il rapporto con l’avv. [OMISSIS] era preesistente ai fatti derivanti dall’accesso dell’Agenzia delle Entrate, credo risalisse al 2009. Confermo che le l’avv. [OMISSIS] curava le pratiche di natura penale e anche le vertenze di lavoro ... Posso affermare che il [OMISSIS] si rivolgeva principalmente all’avv. [OMISSIS] per le questioni legali. Ricordo che l’avv. [OMISSIS] fece molte chiamate telefoniche per parlare con il sig. [OMISSIS] per un fatto economico. Le telefonate erano frequenti.... Ricordo che l’avv. [OMISSIS] aveva chiesto al [OMISSIS] un pagamento mi pare sui 14 o 15 mila euro...”.

Il che costituisce irrefutabile conferma del risalente, consolidato e consistente -per la mole di attività e la frequenza degli interventi praticamente su tutti gli ambiti di rilievo legale delle società a cui faceva capo la famiglia [OMISSIS]- tra l’incolpato e le società del [OMISSIS], il [OMISSIS] che era uno degli amministratori, la [OMISSIS] che era il direttore generale della società capofila.

d) Il rapporto fiduciario con [OMISSIS] era talmente consolidato che, per ammissione resa nel dibattimento disciplinare, l’incolpato venne officiato dallo stesso [OMISSIS], il quale si assunse il relativo e considerevole onere economico (....2 parcelle di € 57.186,48 per ciascuno dei difesi) di assistere penalmente una sua zia ed il di lei marito (cfr., dichiarazioni [OMISSIS] riportate a pag. 18 e 19 della decisione CDD). E’ ancora lo stesso incolpato ad ammettere avanti il CDD di avere svolto (per il gruppo “[OMISSIS]”) “...molte attività professionali, ho collaborato alla costituzione di società in Moldavia e Vietnam, oltre ad avere assistito professionalmente alcune persone coinvolte nella gestione delle società...”.

Sempre il [OMISSIS] ci offre un elemento che assume una particolare forza dimostrativa del fatto che egli era ben addentro ad ogni dinamica, anche la più riservata e nascosta se non espressione di una più complessiva strategia di illeciti e di loro occultamento, del

gruppo aziendale e societario. Egli infatti ha dichiarato testualmente che “...nell’ambito della mia consulenza ho fornito consigli professionali volti alla conservazione del patrimonio anche attraverso la formazione di atti simulati... La sera della cena lo consigliai anche a [OMISSIS] in relazione a sue proprietà immobiliari che poi gli vennero sequestrate”.

A parte che un’attività del genere avrebbe giustificato un’altra grave contestazione disciplinare con ulteriore affermazione di responsabilità (si verte nell’alveo dell’illecito sanzionato dai commi 5 e 6 dell’art. 23 ncdf -36 vecchio cdf- con la sospensione da anni uno ad anni tre) e che l’incolpato vi è sfuggito solo in virtù del lungo tempo trascorso tra la commissione e la notizia, in ogni caso rileva ai fini del presente procedimento il dato per cui solo un avvocato che viene posto a conoscenza di attività o proventi illeciti, o comunque dell’intento (spesso pure riconducibile a precise fattispecie penali) di dissimulare la titolarità di beni mobili o immobili, è in grado di fornire “*consigli professionali*” volti alla formazione di atti simulati per sfuggire a provvedimenti ablatori da parte dell’Autorità Giudiziaria o del Fisco o anche solo per frustrare la legittima azione di terzi creditori.

E’ proprio questa la prova più pregnante, assolutamente decisiva, del fatto che il [OMISSIS] abbia prestato nel tempo consistente attività professionale per i [OMISSIS] e per [OMISSIS] in particolare, abbia goduto della fiducia assoluta di tale cliente e delle parti assistite e proprio in virtù di tali rapporti professionali sia venuto in possesso di notizie, informazioni rispetto a cui era tenuto al più assoluto riserbo e su cui giammai avrebbe potuto rendere testimonianza e, quindi, a più forte ragione, giammai avrebbe dovuto rendere dichiarazioni a seguito di una da lui sollecitata (e sospetta) “*presentazione spontanea*”.

e) Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non necessita di ulteriormente soffermarsi sopra le emergenze procedimentali, in primo luogo costituite dalle stesse dichiarazioni del [OMISSIS] oltre che dalle missive dallo stesso trasmesse ai suoi clienti a fine 2011 e nel corso del 2012, che dimostrano l’esistenza di numerosi mandati professionali e di imponente attività professionale svolta per i [OMISSIS], per il [OMISSIS], per la dr.ssa [OMISSIS], per le società del gruppo [OMISSIS] da tempi di molto precedenti alle dichiarazioni alla GdF (26\8\11) ed all’accesso dell’Agenzia delle Entrate (1\7\11). E’ chiaro altresì che proprio in virtù di tali rapporti professionali il [OMISSIS] abbia acquisito quelle notizie che ha poi ritenuto di potere propalare, in danno dei suoi assistiti o di parte di essi, alla Guardia di Finanza, trasformandosi da difensore o comunque da legale che fornisce pareri in accusatore.

Su tutti tali aspetti vanno in toto qui richiamati i contenuti, ed i rispettivi riferimenti, della

decisione del CDD riportate a pag. 24 (ove tra l'altro si parla della cena cui avrebbe partecipato il [OMISSIS] in uno ad altri legali, a commercialisti ed ai soggetti interessati per stabilire le strategie difensive subito dopo il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate), a pagina 27 laddove si richiamano alcuni colloqui intercettati tra l'incolpato e la sua difesa dr.ssa [OMISSIS] ove si parla di rapporti professionali con [OMISSIS], a pagina 28 laddove ci si sofferma su quanto si legge nella missiva del [OMISSIS] del 12\12\2011 in cui l'incolpato vanta di avere assistito nel tempo il gruppo facente capo alla famiglia [OMISSIS] *"avanti l'autorità giudiziaria, penali e non, ... per le più svariate vicende"* e di essere stato *"incaricato, sempre su disposizione di [OMISSIS] di assistere numerosi soggetti nei diversi procedimenti che li vedevano e li vedono indagati o imputati per violazioni di natura penale conseguenti alla <politica del gruppo>..."*.

f) Il [OMISSIS] è arrivato addirittura al punto di scrivere nella sua missiva del 9\1\2012 (cfr., pag. 29 decisione CDD) che *"...il [OMISSIS] mi si presentò come uno dei capi di un'associazione di persone costituita allo scopo di commettere una pluralità indefinita di illeciti tributari e previdenziali Il [OMISSIS] mi riferiva altresì che il meccanismo con il quale operavano era"*

Non ci si può esimere dall'esprimere la più profonda incredulità nel leggere simili contenuti in una missiva a firma di un avvocato in cui, peraltro, egli sollecita il pagamento di onorari sicchè questa nei fatti suona nei termini di un indebito strumento di pressione. Inoltre, è qui doveroso sottolineare come nel ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense si giunga addirittura a negare l'esistenza di rapporti professionali, e l'avvenuta conoscenza di notizie riservate, dell'incolpato con [OMISSIS] ed altri senza in alcun modo confrontarsi con tali inoppugnabili, documentali risultanze spesso persino frutto delle ammissioni dell'incolpato medesimo. In ultima analisi nel suo ricorso l'incolpato ha reiterato quanto il CDD aveva già giustamente stigmatizzato (pag. 29 decisione) e, cioè, il voler accreditare in sede disciplinare l'esatto contrario di quanto invece scaturisce, logicamente e probatoriamente, da tali univoche risultanze di natura anche documentale.

g) Vanno anche condivise e richiamate le osservazioni del CDD riguardo alla continuazione di attività professionale anche dopo le dichiarazioni spontanee del 26\8\11 (cfr. pag. 29 e 30 decis. CDD).

h) L'ultimo aspetto che va evidenziato riguarda la prova del collegamento tra le dichiarazioni spontanee rese dall'incolpato il 26\8\11 alla GdF e quei rapporti ed attività professionali con il "gruppo [OMISSIS]", collegamento che ha la natura di derivazione causale delle prime dai secondi.

Orbene può senz'altro dirsi che la prova di tale derivazione causale, e così del

collegamento tra le notizie propalate ed il mandato e rapporto professionale, è in “*re ipsa*” in quanto promana dai contenuti stessi riferiti alla GdF: in quale altro modo, se non in virtù di rapporti professionali e fiduciari da “avvocato”, il [OMISSIS] avrebbe potuto essere a conoscenza e quindi riferire della struttura in consorzio tra le varie società o cooperative riferibili ai [OMISSIS], dei rapporti interni articolati in appalti a cui seguono sub appalti, della emissione di fatture per operazioni economiche inesistenti da parte di società definite compiacenti per sfuggire agli oneri fiscali o previdenziali ed ottenere proventi “in nero” da trasferire grazie all’intervento di prestanomi su conti correnti anche esteri, di un tale [OMISSIS] il quale avrebbe da solo fatto fuoriuscire ben 15 milioni di euro, del circa un milione di euro fatti arrivare a [OMISSIS] nei pochi mesi in cui si era allontanato per rifugiarsi all’estero, dell’offerta di servizi sottocosto grazie ai risparmi dell’elusione fiscale e previdenziale?

Non è emerso, né in alcun modo è stato prospettato, un legame tra l’incolpato ed alcuno dei soggetti interessati che fosse di natura amicale o sentimentale o parentale, insomma di natura diversa da quello professionale tra i clienti e l’avvocato e che potesse altrimenti giustificare l’apprendimento di tali notizie: non può quindi esservi altra spiegazione dell’occasione e della causa del rapporto professionale e fiduciario.

Così riassunte le più salienti risultanze procedimentali che consentono una sicura e piana ricostruzione dei rapporti professionali tra il [OMISSIS] ed il [OMISSIS] e tutti i suoi soci e/o collaboratori o familiari e gli enti societari da lui direttamente o indirettamente gestiti, si può speditamente procedere alla disamina dei motivi di ricorso per le sole parti in cui essi effettivamente esplicitino una censura in qualche modo specifica e precisa rispetto ai vari passaggi argomentativi della puntuale ed articolata motivazione della decisione del CDD.

a) Il rilievo (pag. 3 ricorso) secondo cui il [OMISSIS] ed il [OMISSIS], che il [OMISSIS] ammette di avere assistito, non erano indagati nel procedimento penale n. [OMISSIS]11 rg Procura Rep. Roma in cui l’incolpato ha reso le dichiarazioni, è del tutto irrilevante ed inconferente in quanto, in ragione di tutto quanto evidenziato al punto precedente e della motivazione del CDD, il [OMISSIS] aveva nel tempo intrattenuto lunghi, intensi, importanti rapporti professionali con lo stesso [OMISSIS] col quale si relazionava per tutti gli aspetti legali del gruppo, gli dava consigli volti ad evitare provvedimenti ablatori sul suo patrimonio attraverso atti simulati ed altri artifizii, dal quale riceveva incarichi della più svariata natura, anche di assistere congiunti.

In ogni caso, anche per assurdo ad ammettere che il [OMISSIS] non abbia mai avuto alcun rapporto professionale col [OMISSIS], le notizie che riguardavano quest’ultimo e le società da lui gestite dovevano comunque ritenersi coperte dal riserbo, giammai potevano essere

rivelate alla Polizia Giudiziaria specie attraverso dichiarazioni spontanee, stante che l'incolpato le aveva apprese nel contesto del rapporto e dell'attività professionale, seppure assistendo -in tesi- altri soggetti.

Infatti l'art. 9 del vecchio codice deontologico forense stabiliva, nella maniera più generale, che *"....È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato...."*. Quindi, ammesso e non concesso che il [OMISSIS] non fosse da considerare alla stregua di parte assistita dell'avv. [OMISSIS], egli era comunque tenuto a mantenere il riserbo assoluto su quanto aveva appreso nel corso del mandato, pur da altri conferito.

Anche nel nuovo codice deontologico, l'art. 28 stabilisce che per l'avvocato *".... È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato..."*.

Non ricorre, nel caso che ci occupa, alcuna deroga a tali doveri, per cui l'incolpato non poteva né presentarsi "spontaneamente" agli investigatori né rendere quelle informazioni apprese nel corso dell'espletamento di plurimi mandati professionali.

Va ricordato che a coronamento di tali divieti v'era l'art. 58 del vecchio codice deontologico forense che prevedeva anche un obbligo di astenersi dal testimoniare su qualsiasi notizia appresa nel corso del mandato professionale (*"... Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto...."*) e, oggi, v'è l'art. 51 del NCDF che ribadisce tale principio in termini ancora più ultimativi (*"... L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti...."*).

Quindi, per un verso l'obbligo del segreto \ riserbo per le notizie apprese dal cliente \ assistito, dall'altro, a conferma di quanto tale obbligo sia parte fondamentale della funzione dell'avvocato, il divieto addirittura di rendervi testimonianza o dichiarazioni pur quando si sia convocati dall'autorità.

b) Assolutamente a nulla rileva che il [OMISSIS] non fosse il difensore di [OMISSIS] nel procedimento [OMISSIS]\11 rgnr. Quel che unicamente rileva è che il [OMISSIS] ha rivelato, pur in assenza di circostanze eccezionali che potevano giustificarlo, notizie apprese nell'ambito dello svolgimento del mandato professionale, seppure non svolto nel

procedimento [OMISSIS]\11 ma senz'altro correlate ad altri mandati conferiti da soggetti in qualsivoglia modo interessati a tale procedimento. Ancor più rileva che tali notizie sono state apprese nell'ambito dei numerosi e protratti nel tempo rapporti professionali e fiduciari intrattenuti proprio col [OMISSIS] e conferiti su mandato di questo. [OMISSIS] è stato comunque "cliente" del [OMISSIS] e, già solo questo doveva far escludere che l'avvocato così incaricato potesse rivelare qualsivoglia notizia appresa nel corso di quei rapporti professionali.

c) Del tutto infondata, oltre che pure inconferente, la tesi secondo cui la rilevazione delle notizie alla GdF il 26\8\11 sarebbe risultata necessitata, e quindi scriminata, dal fatto che il [OMISSIS] fosse indagato per i reati di cui all'art. 349 e, in un secondo momento, 350 e 351 cp in relazione alla effrazione di sigilli apposti nel corso dell'accesso dell'Agenzia delle Entrate a tutela di ambienti e documenti di cui l'incolpato era stato nominato custode. Deve sul punto condividersi quanto rilevato nella decisione impugnata e, cioè, che alla data della presentazione spontanea (26\8\11) non v'era alcuna notizia che il [OMISSIS] o altri fosse indagati, per cui non poteva esser giustificata quella presentazione spontanea con correlata rivelazione di segreti professionali.

Alle osservazioni del CDD devono aggiungersi le seguenti ulteriori considerazioni che pure escludono ogni giustificazione della condotta mantenuta:

c1) Non v'è alcuna attinenza, correlazione tra il contenuto delle dichiarazioni rese il 26\8\11 e l'ipotesi di essere indagati o chiamati a rispondere di effrazione dei sigilli o di colposa custodia di cose in sequestro. Le informazioni propalate alla GdF risultano del tutto eccentriche, completamente estranee alla asserita vicenda della violazione dei sigilli, si sviluppano lungo una proiezione accusatoria in danno del [OMISSIS] che ignora del tutto la vicenda, e quindi una qualche difesa rispetto ad essa, della effrazione dei sigilli. In altri termini, per nessun profilo quelle dichiarazioni possono considerarsi una sorta di anticipata, e non richiesta, difesa da una possibile accusa di violazione degli obblighi gravanti sul custode in quanto esse si risolvono esclusivamente in gravi accuse verso il [OMISSIS] e gli altri soggetti interessati alla gestione del gruppo imprenditoriale.

c2) Anche ad ammettere che il 26\8\11 il [OMISSIS] già sapesse di essere indagato per la questione dei sigilli, la mera condizione di indagato non costituisce una situazione eccezionale che possa giustificare la violazione del segreto e le accuse al cliente \ assistito per fatti e vicende del tutto estranee a quelle oggetto della presunta indagine nei confronti del legale.

Il paragrafo IV dell'art. 9 del vecchio codice deontologico (ed ora il punto 4 dell'art. 28 del nuovo CDF), infatti, indica come eccezioni all'obbligo del segreto \ riserbo solamente quelle

in cui la divulgazione era necessaria per lo svolgimento della difesa, ovviamente dello stesso assistito, o ancora per impedire la commissione da parte dell'assistito di un reato di particolare gravità e per altre situazioni che nulla hanno a che vedere con l'odierna vicenda e con quel tipo di dichiarazioni.

c3) In ogni caso, la deroga all'obbligo di riserbo \ segreto e, quindi, la divulgazione delle notizie apprese nel corso del mandato è ammessa solo limitatamente "... *a quanto strettamente necessario per il fine tutelato....*" (art. 28 attuale CDF e 9 VCDF) e, com'è a chiunque evidente, le notizie divulgate dal [OMISSIS] esorbitano del tutto da qualsivoglia finalità di difesa, sia della sua stessa persona che delle parti assistite, sia a più forte ragione da finalità quali quelle di evitare la commissione di gravi delitti o di prova nel contenzioso col cliente.

d) Le considerazioni svolte al precedente punto "c" valgono a più forte ragione rispetto all'assunto del ricorrente secondo cui sarebbe stato spinto a rendere quelle dichiarazioni dal timore di potere rimanere coinvolto in accuse di partecipazione ad un'associazione per delinquere. Anche qui si tratta di una mera congettura che, per le indicazioni normative sopra segnalate, non poteva giustificare la deroga all'obbligo di segreto.

Si aggiunga anche che il "timore" di rimanere coinvolto in una grave accusa non può mai giustificare la violazione dei precetti deontologici da parte di un avvocato che abbia mantenuto una condotta corretta perché, in questi casi, non deve aver nulla da temere e deve quindi rimanere saldo, anche rispetto all'intervento di ogni autorità e per ogni evenienza, nel rispetto dei canoni deontologici. Se, invece, come lo stesso [OMISSIS] ha ammesso quando ha detto di avere dato consigli al [OMISSIS] su come mettere al riparo il patrimonio da possibili ablazioni conseguenti alle azioni recuperatorie o sanzionatorie dell'autorità fiscale o giudiziaria, ci si sia posti ben al di fuori della regola deontologica (e forse anche del precetto penale), non è certo assumendo la veste di delatore che si può sfuggire alla sanzione disciplinare per avere (anche) violato l'obbligo del segreto sulle notizie apprese in relazione allo svolgimento del mandato.

Infatti, diversamente opinando, si sarebbe assecondato un principio in grado di scardinare gli elementi fondanti dell'ordinamento forense e della funzione sociale e costituzionale dell'avvocato perché si sarebbe affermata la possibilità di indulgere su ogni grave violazione deontologica nel caso in cui l'avvocato si sia trasformato in accusatore del suo assistito col quale, peraltro, era stato sino ad allora complice: si tratterebbe di una sorta di lascia passare per ogni possibile violazione deontologica posta in essere in combutta col cliente contando sulla possibilità di potere essere scriminati qualora ci si decida poi a diventarne l'accusatore.

e) Del tutto pretestuoso che l'annotazione della GdF non abbia riportato quanto il [OMISSIS] aveva in effetti dichiarato. Infatti l'escussione in dibattimento dei due ufficiali della GdF rappresenta, in difetto di elementi di segno contrario, la prova piena della rispondenza al vero di quella annotazione. E v'è di più: se lo scopo della presentazione spontanea caldamente sollecitata dallo stesso [OMISSIS] non fosse stato proprio quello di rendere note agli investigatori notizie di loro interesse riguardo al [OMISSIS] ed alle sue società, un avvocato esperimento, come appunto il [OMISSIS] era, non avrebbe certo né sollecitato né reso quelle dichiarazioni. Per quale altra ragione avrebbe dovuto chiamare un ufficiale della GdF, chiedendogli di raccogliere sue dichiarazioni spontanee se non per ragioni di interesse investigativo in relazione alle indagini sopra [OMISSIS] e altri?

f) Le contestazioni svolte in ricorso (pag. 6\7) sull'esistenza, risalezza nel tempo e consistenza dei mandati professionali e dei rapporti con [OMISSIS] non si confrontano con le robuste motivazioni della decisione del CDD sul punto e sulla messe di risultanze probatorie che il CDD ha richiamato e, in ogni caso, devono considerarsi confutate senza margini di dubbio dalle ulteriori osservazioni svolte nel precedente punto "3".

In ogni caso, il ridimensionamento della durata o dell'importanza di quei mandati professionali non incide sulla sussistenza e sulla gravità del rilievo deontologico contestato atteso che, comunque, il [OMISSIS] ha divulgato alla GdF notizie riservate ed apprese nel corso dello svolgimento di anche un solo mandato. Si sarebbe potuto infatti trattare anche di un isolato, occasionale rapporto professionale e, purtuttavia, l'incolpato giammai avrebbe potuto divulgare le notizie riservate apprese nel corso ed a causa dello svolgimento di esso.

g) Del tutto privo di rilievo l'assunto per cui il legale non fosse stato a conoscenza delle dinamiche della presunta associazione delinquenziale. Ciò risulta smentito da quanto il [OMISSIS] ha dichiarato alla GdF e, soprattutto, da quanto hanno riferito i testi escussi nel corso del dibattimento disciplinare laddove hanno confermato che l'incolpato era compulsato per ogni aspetto legale che riguardava il gruppo di imprese. Ne discende che egli ha avuto notizie delle attività di tale gruppo e dei soggetti coinvolti che giammai avrebbe dovuto riferire all'autorità, sia che tali notizie descrivessero un organismo associativo ai sensi dell'art. 416 cp sia che fossero di segno diverso.

h) Va decisamente disattesa la tesi difensiva per cui il [OMISSIS] avrebbe solo agito nell'interesse dei suoi assistiti (e della dr.ssa [OMISSIS] in particolare) perché le dichiarazioni rese il 26\8\2011 ne avrebbero alleggerito la posizione processuale avendoli definiti quali meri prestanomi del [OMISSIS]. Si ribadisce che quest'ultimo era cliente ed anche parte assistita del [OMISSIS] per cui comunque il legale non avrebbe potuto rendere

notizie in suo danno nemmeno nell'ottica di agevolare altri assistiti ma, in ogni caso, si fa presente che le dichiarazioni rese alla GdF sono gravemente pregiudizievoli anche per i soggetti, tra cui la stessa dr.ssa [OMISSIS], che il [OMISSIS] assume di avere voluto difendere e giustificare. Infatti l'aver assertito che taluno sia prestanome di un altro soggetto per agevolarlo nel compimento di gravi illeciti, quali false fatturazioni, elusioni tributarie e previdenziali, non significa affatto scriminarlo o difenderlo ma, se mai, offrire elementi a sostegno dell'accusa in suo danno di essere almeno concorrente, se non mandante o co-ideatore, di gravi illeciti. Rimane comunque il dato per cui la divulgazione non può avvenire in relazione alle notizie apprese nel corso dell'espletamento del mandato a meno che non sia correlata all'esercizio dell'attività difensiva e, quindi, nella funzione (difensiva e di rappresentanza) propria dell'avvocato e non certo in una sede e nella forma di "dichiarazioni spontanee" che involgono la figura della persona informata sui fatti, del testimone o, peggio, del delatore.

i) Nemmeno può condividersi l'assunto secondo cui la GdF era già in possesso delle informazioni rese dal [OMISSIS] nelle dichiarazioni del 26\8\11 per cui verrebbe meno ogni rilievo disciplinare in quanto non si sarebbe prodotto alcun danno né divulgato informazioni che non fossero già note. A parte che l'assunto è del tutto congetturale, e persino apodittico, atteso che non v'è traccia probatoria di una preesistente conoscenza in capo agli investigatori di tutti i particolari divulgati nelle dichiarazioni del 26\8\11, si evidenzia comunque che l'illecito deontologico -specie quello di rivelazione della notizia riservata- deve considerarsi di pura condotta non essendo necessario che esso produca un qualche evento quale quello di rendere edotto taluno sino a quel momento ignaro di una qualche nuova informazione.

Ma v'è di più. Infatti, anche ad ammettere che gli investigatori della GdF già disponessero di quelle informazioni, le dichiarazioni del [OMISSIS] con cui ha divulgato quelle in suo possesso e coperte dal segreto ne costituivano una conferma, un riscontro probatorio per le successive fasi processuali e, quindi, hanno rappresentato senz'altro un evento lesivo, nella prospettiva dello sviluppo del processo penale che in quel momento era ancora nella fase delle indagini preliminari, in danno delle parti assistite o dei clienti.

Anche dal punto di vista giuridico la ricostruzione operata dal CDD risulta assolutamente corretta in punto di configurabilità e sussistenza degli illeciti in contestazione.

Quanto alla violazione del segreto si è già abbondantemente detto e va solo ribadito che l'illecito rimane integrato ogni qual volta l'avvocato riveli notizie apprese, dai clienti o dalle parti assistite, nel corso dell'espletamento del mandato.

Altrettanto evidente la sussistenza della violazione dell'art 380 cp per avere svolto l'attività

professionale in modo infedele.

A nulla vale che, per ragioni che sfuggono e la cui individuazione comunque esula da questa sede disciplinare stante la pacifica autonomia rispetto al procedimento ed al giudizio penale, il procedimento penale per infedele patrocinio nei confronti del [OMISSIS] e sulla denuncia del [OMISSIS] non abbia avuto corso o esito.

Solo, infatti, ove il [OMISSIS] fosse stato assolto a mente dell'art. 530 cpp perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso si sarebbe prodotto un effetto preclusivo per il procedimento disciplinare e tanto rispetto, peraltro, al solo accertamento dei fatti storici oggetto della cognizione penale e non anche alla valutazione (necessariamente autonoma) di quegli stessi fatti sotto il profilo disciplinare.

Invece, ammesso pure che sia intervenuta un'archiviazione per infondatezza della *notitia criminis* ovvero che l'azione penale non sia mai stata promossa per qualsivoglia altra ragione, non si è determinato alcun effetto preclusivo in questa sede disciplinare.

Il Giudice della disciplina può quindi ricostruire e valutare i fatti e le condotte con assoluta autonomia così come ha fatto il CDD di Roma in modo esauriente e corretto.

In particolare la condotta del [OMISSIS], per come puntualmente ricostruita, deve ritenersi integrante l'illecito penale di cui all'art. 380 cp perché ha gravemente violato gli obblighi deontologici sul segreto e riserbo professionale così concretando una infedeltà ai suoi doveri ed arrecando (grave) nocumento alle parti assistite in quanto ha offerto elementi e riscontri probatori, o almeno utili spunti investigativi, rispetto alle ipotesi di reato per cui ha proceduto l'autorità giudiziaria nei confronti dei clienti \ assistiti (si consideri che il [OMISSIS] è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere successivamente alla dichiarazioni del [OMISSIS]).

Ma, in ogni caso, anche a voler prescindere dalla configurabilità o meno del reato di cui all'art. 380 cp, quel che qui più rileva è la violazione dell'obbligo deontologico di fedeltà e di quello fiduciario statuiti dagli artt. 10 e 11 del nuovo codice deontologici e, prima, dall'art. 7 del vecchio codice deontologico.

Quest'ultima norma in modo molto significativo recitava: “...È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito...”.

Non v'è dubbio che il [OMISSIS] è, nella migliore delle ipotesi, rimasto infedele ai suoi obblighi verso la sua assistita sig.ra [OMISSIS] che ha indicato essere un prestanome per il compimento dei gravi illeciti orditi dal [OMISSIS]. A ben guardare, per le ragioni già dette, è stato infedele verso tutti i soggetti comunque coinvolti nella gestione delle aziende del

gruppo “[OMISSIS]” atteso che ha parlato di una serie sistematica di illeciti posti in essere in quel contesto gestionale ed atteso, altresì, che con assoluta certezza egli aveva svolto attività professionale di consulenza ed assistenza nell’interesse delle aziende e di numerosi soggetti del gruppo (si richiama ancora una volta quanto rappresentato al precedente punto “3”).

A tutti costoro ha arrecato grave nocumento perché ha offerto agli organi investigativi notizie e spunti di indagine in loro danno.

A ben guardare, e conclusivamente, l’avv. [OMISSIS] ha violato nel modo più clamoroso il dovere di fedeltà perché ha infranto il principio che costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato ed il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale *humus* della funzione difensiva.

Infatti l’incolpato si è trasformato da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti, ha così posto in essere la condotta più grave, appunto per il dovere di fedeltà che è alla base del rapporto fiduciario e dello stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, che un avvocato possa porre in essere.

Il principio di affidamento che la comunità riconosce a chi esercita la professione forense si fonda sul fatto che chi si affida, e quindi necessariamente si confida, ad un avvocato giammai potrà vedere utilizzare contro se stesso le informazioni e notizie di cui, per lo svolgimento del mandato, lo abbia dovuto necessariamente mettere a parte. Ove questo principio, ed il correlato obbligo, dovesse esser messo in discussione, verrebbe meno la ragione per cui un cittadino debba affidare la sua difesa ad un professionista avvocato e, così, la fisionomia stessa del diritto di difesa.

Anche alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, corretta appare anche la dosimetria della sanzione operata dal CDD.

La gravità della violazione posta in essere, che è da considerare -per come detto- la più grave che un avvocato possa porre in essere, oltre che il contesto in cui è maturata caratterizzato da una sopravvenuta rivendicazione ed un contrasto di natura economica coi clienti, avrebbe ben giustificato una sanzione radicalmente espulsiva.

Si aggiunga che l’avere contro ogni evidenza negato l’esistenza del rapporto professionale e fiduciario, sia col [OMISSIS] che con altri soggetti interessati, manifesta un comportamento procedimentale e processuale non meritevole di alcuna favorevole considerazione.

Il CDD si è quindi ispirato a prudenza e misura anche nella quantificazione della sanzione in anni tre di sospensione e, pertanto, anche le doglianze sul punto, peraltro vaghe e generiche, vanno disattese ed il ricorso va integralmente rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso proposto dall'avv. [OMISSIS] avverso la decisione del CDD di Roma con cui gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per anni tre.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà